

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso r.g. n. 35182/2019 proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.A.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 614/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 21/6/2019, il Tribunale di Savona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di pace di Savona aveva ingiunto alla (OMISSIS) il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.a.s., di somme a titolo di corrispettivo per i servizi prestati da quest'ultima in favore della (OMISSIS);

a fondamento della decisione assunta, il tribunale, dopo aver confermato la sussistenza della competenza territoriale del Giudice di pace di Savona (avuto riguardo alla natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società opposta e, dunque, all'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione presso il domicilio del creditore), ha rilevato come il ridetto credito avesse trovato piena conferma probatoria nel complesso della documentazione acquisita agli atti di giudizio, non limitata alla mera fatturazione prodotta dalla società creditrice in sede monitoria, bensì integrata dalla complessiva corrispondenza intercorsa tra le parti;

sotto altro profilo, il giudice d'appello ha evidenziato come i denunciati inadempimenti della soc. (OMISSIS) non avessero raggiunto alcuna soglia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto per sua responsabilità, non avendo la (OMISSIS) neppure provveduto a fornire la prova di aver subito danni economicamente valutabili in conseguenza di detti inadempimenti;

avverso la sentenza d'appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione;

la (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso;

(OMISSIS) ha depositato memoria.

## CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 352 e 281-sexies c.p.c., nonché dell'articolo 24 Cost. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il Tribunale di Savona erroneamente deciso la causa di appello nelle forme previste dall'articolo 281-sexies c.p.c. nonostante il difensore della (OMISSIS) avesse espressamente richiesto il rinvio della causa per lo scambio delle comparse conclusionali e la successiva discussione, con la conseguente impossibilità, in forza dell'articolo 352 c.p.c., di procedere all'immediata decisione della causa con la contestuale redazione della motivazione nel verbale di udienza;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, sulla base degli atti di causa (direttamente esaminati da questo Collegio in ragione della natura rituale della censura), risulti che il giudice d'appello disattese l'istanza di rinvio avanzata in sede di discussione dalla difesa della (OMISSIS) intendendola come motivata esclusivamente dall'impossibilità del difensore (dominus) dell'appellante a comparire personalmente; la motivazione del rigetto dell'istanza, infatti, risulta riferita unicamente a tale specifica ragione;

cio' posto, una volta che il tribunale ebbe a rigettare l'istanza di rinvio invitando le parti alla discussione, deve attribuirsi valore determinante, ai fini della decisione sull'odierna censura, alla mancata sollevazione, da parte del difensore dell'appellante, dell'eccezione di nullità dell'invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell'avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse conclusionali), ritenendo il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, del principio (già in precedenza fatto proprio dalla giurisprudenza questa Corte) ai sensi del quale, qualora la corte d'appello abbia erroneamente applicato l'articolo 281-sexies c.p.c., seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex articolo 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, la' dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21216 del 13/10/2011, Rv. 620165 - 01);

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 1182 c.c. in relazione all'articolo 20 c.p.c., nonché per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 2), per avere il Tribunale di Savona erroneamente omissis di rilevare, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di pace adito in sede monitoria, l'inapplicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'articolo 1182 c.c. nella parte in cui individua il luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie presso il domicilio del creditore, essendo limitata, l'applicazione di detta

norma, ai soli casi di obbligazioni pecuniarie liquide, trattandosi, nel caso di specie, dell'avvenuta rivendicazione in sede monitoria, da parte della società avversaria, di un credito illiquido, in quanto non determinato dal titolo o, in ogni caso, non determinabile sulla base di criteri certi e oggettivi;

il motivo e' infondato;

osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 - 01), le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'articolo 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'articolo 38 c.p.c., comma 4;

nel caso di specie, varrà considerare come il giudice d'appello abbia avuto cura di indicare in modo esplicito i criteri non discrezionali in forza dei quali ha riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società istante, rilevando come quest'ultima avesse agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni, ciascuna da retribuirsi sulla base di una tabella predeterminata, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (in relazione a tale ultimo aspetto v. conf. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01);

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 2697 c.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale violato la norma che impone al creditore di dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti del proprio credito rivendicato in giudizio, avendo entrambi i giudici del merito erroneamente ritenuto sufficienti, ai fini della prova del credito avversario, il riscontro di documentazione di sostanziale formazione unilaterale, del tutto inidonea a fornire una valida prova ai fini dell'oggettiva dimostrazione dei fatti controversi;

il motivo e' inammissibile;

osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma dell'articolo 2697 c.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 c.c. si configura unicamente laddove il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può

ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01);

cio' posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'articolo 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere il tribunale omesso di esaminare gli elementi probatori addotti a conferma degli inadempimenti posti in essere dalla soc. (OMISSIS) (agevolmente riscontrabili dalla copiosa documentazione in atti) e di tenerne conto ai fini della complessiva determinazione dei rapporti creditorî tra le parti;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01);

nella specie, avendo il giudice a quo disatteso la domanda della (OMISSIS) (anche) sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, di aver sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del (supposto) inadempimento della controparte, l'odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del mancato rilievo degli inadempimenti posti in essere dalla soc. (OMISSIS),

dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilita' della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della societa' controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita', secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.